

*Segreteria di Gabinetto, f. 167, ins. 16*

[1r]\*  
N. 16

Parere del cavalier Paribeni dell'agosto 1782 sopra il progetto della formazione dei Stati, ed in specie su i fogli di n. 1 e 8

[2r]

Giusta e ben ragionata mi è parsa l'idea proposta nell'annesso discorso preliminare di una legge o Costituzione fondamentale di Stato diretta a limitare l'autorità del Sovrano e determinar chiaramente fra il medesimo e i sudditi le potestà e i diritti rispettivi delle parti, e non senza fondamento si crede che una simile Costituzione sia dovuta o espressamente o tacitamente intervenire nella prima fondazione di tutti li Stati e che sia ugualmente necessaria per la loro sussistenza, non potendosi mai supporre che li individui de' medesimi abbiano né voluto né potuto rinunciare a que' diritti che riguardano il mantenimento del loro benessere.

Ma siccome, non senza ragione, si sospetta che la medesima sia stata in alcuni paesi o abolita o sfigurata o resa inutile per malizie, ignoranza o trascuraggine, così il progetto di ristabilirla o crearla di nuovo in Toscana non può che portare i lodevoli [2v] caratteri di un virtuoso, illuminato e generoso amore dell'umanità manifestato in tutta la sua luce nell'editto a tale oggetto progettato e tutto animato dalle esposte massime del riferito discorso preliminare.

Per altro, senza entrare nella disputa se tutte le sovranità siano state costituite dal mero consenso di tutti li individui di ciascuna società, come certamente è più naturale, o se possano qualche volta avere alcune avuto qualche altra origine benché meno conveniente alla naturale eguaglianza degl'huomini e de' loro diritti, potrebbe però dubitarsi se anche dal consenso di tali individui avesse potuto nascere una assoluta sovranità e continuare indipendente da fisse regole e da un medesimo replicato consenso nell'esercizio della sua potestà e nel governo del suo Stato.

Perché non avrebbero potuto \*\*\* [3r] alcuni popoli aver tanta fiducia in una o più persone volontariamente da essi elette a governarli per deferirli una simile illuminata autorità e perché questa dovrebbe giudicarsi illegittima e infamarsi coll'odioso nome di despotismo finché non ne fosse fatto un eccessivo abuso?

Anzi, questo abuso medesimo dalla maggior parte di quelli che àno discorso sopra i diritti naturali non si crede bastante a disimpegnare i sudditi quando non sia giunto ad un grado intollerabile sopra le loro vite, persone e sostanze e né meno in questo caso nel christianesimo, che pare che esiga la più esatta e paziente sommissione benché niente condescendente alla coscienza de' cattivi sovrani.

Perciò avrei qualche difficoltà a persuadermi che come si dice nel [3v] suddetto discorso ogni violazione per parte del Sovrano della legge fondamentale, espressa o tacita, potesse disobligare i sudditi dalla promessa soggezione.

Questi contratti, se tali devono chiamarsi, mi pare che abbiano qualche cosa di superiore a quelli che si fanno fra privato e privato e per ciò non egualmente dissolubili, riflettendo specialmente a' tristi effetti che dalla troppo facile dissoluzione de' medesimi potrebbero derivare.

Queste riflessioni veramente mi àno fatto concepire come un poco troppo forte l'articolo 11 del progetto d'editto, ed avrei creduto che senza questo, o almeno con qualche modificazione del medesimo rispetto alla totale addicazione della sovrana tutorità e all'intera restituzione dell'originaria libertà de' sudditi, avrebbe non [4r] di meno potuto avere il suo pieno effetto il magnanimo intento del clementissimo Sovrano di felicitare in sommo grado i Suoi Stati senza compromettere in alcuna maniera le ragioni di una sovranità che finalmente non costa che Egli abbia ricevuta con altri limiti che quelli che li àno insolitamente insinuati i rari lumi della Sua mente e i magnanimi sentimenti del Suo core.

Onde non mi sarebbe parso inopportuno il conservare nell'editto medesimo il carattere che veramente deve avere e che son persuaso che abbia non ostante le ampie dichiarazioni del suddetto

---

\* Cc. 6 non numerate; bianca 6.

articolo 11 di meramente direttivo rispetto al Principe e niente obbligatorio, onde egli possa sempre allontanarsene quando la sua perfetta cognizione del vantaggio dello Stato glielo suggerisca.

Assai fortunati e contenti [4v] possono chiamarsi que' popoli de' quali il sovrano conosce l'importare degli accennati limiti, li ami e lo trovino disposto a restringersi volontariamente dentro i medesimi senza che devano aver bisogno d'una dichiarazione affatto superflua per il troppo ben intenzionato R. promulgator dell'editto e forse ancora per i di Lui successori, che quando non siano animati da sì generosi sentimenti potranno facilmente eluderla.

Parrebbe pertanto proprio che i poteri che nell'editto si assegnano a sudditi rappresentati da' loro rispettivi deputati non comparissero assegnati come un diritto affatto loro proprio ma come una spontanea concessione di esercitarli sotto la sovrana direzione.

Tanto più che, se non tutti, la maggior parte almeno de' poteri medesimi sono da considerarsi come parti integrali della sovranità e il dividerli [5r] da quelli riservati al Sovrano potrebbero renderla imperfetta.

Si vede per esempio nell'articolo 42 riservato al Sovrano il comando ~~del~~ supremo dell'armi e sopra, negl'articoli 14, 20, 21, richiesto il consenso de' pubblici deputati in affari concernenti guerra, neutralità per le fortezze, regolamenti di truppe, affari tutti che appariscano parti insieme connesse della sovranità.

Svanisce per altro ogni inconveniente quando si consideri, ~~eome~~ né si può considerare altrimenti, che tutti i regolamenti contenuti nel riferito editto, non avendo vigore che dalla sovrana autorità, si manterranno tutti in sostanza dalla medesima dipendenti, ed ella non potrà perdere niente de' suoi originarii diritti.

In tutti, poi, presi ancora in particolare io non saprei altro riconoscere se non che tutti egualmente cospirano [5v] e formano la più giudiziosa costituzione di governo che si possa immaginare per la sicurezza, tranquillità e prosperità di questi Stati.

Rispetto finalmente al dubbio indicato sotto in n. 32 dell'editto, cioè se dopo [l'arivo el] rendimento di conto delle regie rendite esibito da S.A.R. al corpo dello Stato deva questi dare un saldo, mi parrebbe che potesse non essere della dignità del Sovrano che intervenisse un tal saldo.

Mentre questo rendimento di conto non può riguardarsi come della specie di quelli che si fanno in sequenza di una vera obbligazione ma di quelli più tosto che anche senza questa si fanno da chi desidera di far conoscere di avere saviamente e con integrità operato, al quale effetto potrebbe bastare la semplice esposizione in forma che ne possa costare degl'impieghi fatti dentro l'anno delle rendite dello Stato.